

LXª TORNATA

SABATO 20 MARZO 1915

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Disegni di legge (discussione di) pag.	1435
Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato (N. 168):	
Oratori:	
FRANCHETTI, <i>relatore</i>	1441
MARAGLIANO	1436
SALANDRA, <i>presidente del Consiglio, ministro dell'interno</i>	1440
SANTINI	1438
Disegni di legge (presentazione di)	1434, 1444
Giuramento di Senatori (Fabri, Clemente, Giusti del Giardino, Frizzi, De Petra)	1435
Omaggi (elenco di)	1433
Per la salute del senatore Parpaglia	1434
Ringraziamenti	1431
Votazione a scrutinio segreto (risultato di)	1445

La seduta è aperta alle ore 15.20.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, D'AYALA VALVA di dar lettura dell'elenco degli omaggi, inviati al Senato.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Emilio Silvestri: *L'Archivio Silvestri in Calcio*, di Giuseppe Bonelli.

L'ambasciata del Giappone presso il Re d'Italia: *Annuaire financier et économique du Japon*, 1914.

La Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze: *Rendiconto per l'anno 1913*.

L'Istituto italiano di credito fondiario: *Relazione del Consiglio di amministrazione dei sindacati sull'esercizio 1914*.

L'onorevole senatore Cocchia:

1° *Pretesi elementi gallici nella storia e nella letteratura dell'Italia antica*.

2° *La sfinge etrusca*. Preconcetti storici e ostacoli reali che rendono impenetrabili e misteriose le origini del popolo toscano.

3° *Pietose rimembranze del nostro diletto Nino*.

4° *In morte di Nino Cocchia*. Elegie di Ortensio Cavallo.

La Direzione del R. Archivio di Stato di Siena:

1° *Inventario del R. Archivio di Stato in Siena*. Parte seconda;

2° *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti del Camarlingo e dei quattro Provveditori della Biccherna*.

L'onorevole deputato Cotugno: *Ancora chiudendo le lettere di W. G. Gladstone a lord Aberdeen*.

Il dott. Achille Bertarelli: *Inventario della raccolta formata da Achille Bertarelli*. Vol. I: *Italia Geografica*.

L'ing. V. Tonni Bazza: *Il nuovo palazzo del Parlamento.*

Il dott. Eugenio Levati: *La spedalità italiana nel 1914.*

Il dott. Stefano Rudnizky: *L'Ucraina e gli Ucraini.*

Il Municipio di Firenze:

1° *Annuario statistico del comune di Firenze.* Anno XI, 1913;

2° *Monografie e studi dell'ufficio di statistica.* N. 5.

Il prof. G. A. Favaro:

1° *Declinazioni per il 19000 di 121 stelle di riferimento per il catalogo astrofotografico di Catania* (zona da 46° a 48°).

2° *Sulle correzioni alle letture dei cerchi fatte al microscopio micrometrico* (correzioni di Run);

3° *Sulla flessione del piccolo meridiano Bamberg del R. Osservatorio di Torino.*

4° *Sulla distribuzione degli errori di chiusura fra i gruppi di coppie di stellari osservate nelle stazioni astronomiche internazionali di latitudine.*

Il signor Eugenio Bollati di Saint Pierre, capitano di vascello: *Nauticae res.*

Il signor Antonio De Cesare: *Le coercizioni religiose in materia elettorale.*

Il Consiglio di amministrazione del debito pubblico ottomano: *Rapport général sur la gestion des Dimes, Aghnam et Revenus divers.* Année 1913-14.

L'on. senatore Mazzoni: *Rapporto dell'anno accademico 1913-14 dell'Accademia della Crusca per la lingua italiana.*

Il prof. Arnaldo della Torre:

1° *La Pomponia Grecina* di G. Pascoli;

2° *Il Centurione* di G. Pascoli.

Il Comitato esecutivo del primo congresso dei Conciliatori italiani: *Atti del Congresso.* Roma, 11-13 maggio 1914.

L'on. senatore Mazziotti: *Nuovi documenti su l'abdicazione di Carlo Alberto.*

L'on. senatore Cadolini: *Studio di provvedimenti per promuovere l'irrigazione in Italia.*

Il comm. avv. E. Pagliano: *Note sulla dotazione della Corona.* (Art. 19, 20 e 21 dello Statuto).

Il signor Felice Arcoleo: *Il problema coloniale nel diritto pubblico.*

Il dott. Bruno Galli Valerio: *Per la giustizia e la neutralità armata.*

Il signor Pilo Bandini: *About this Anglo German war.*

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Petrilli ho ricevuto il seguente telegramma:

« Profondamente commossi ringraziamo V. E. gentile comunicazione affettuose parole di compianto avute per nostro caro estinto.

« Famiglia PETRILLI ».

Per la salute del senatore Parpaglia.

PRESIDENTE. Sulle condizioni di salute del nostro collega Parpaglia ho ricevuto il seguente telegramma:

« Continua lieve miglioramento condizioni generali senatore Parpaglia. Afasia però immutata. Rispettosi omaggi.

« Prefetto BLADIER ».

Presentazione di disegni di legge.

VIALE, *ministro della marina.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIALE, *ministro della marina.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Modificazioni alla legge di avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Proroga del termine stabilito dall'art. 177 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, relativa alla dispensa dal servizio degli impiegati degli archivi notarili ».

ZUPELLI, *ministro della guerra.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *ministro della guerra.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge dei Regi decreti 3 agosto 1914, 4 ottobre 1914, 12 ottobre 1914 che autorizzano le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare alle norme stabilite dalla legge sulla contabilità generale dello Stato;

Conversione in legge del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 42, che autorizza le Amministrazioni della guerra e della marina a derogare temporaneamente a norme sulla legge di contabilità generale dello Stato.

Presento inoltre i seguenti disegni di legge:

Nomina di laureati in medicina e chirurgia iscritti alla prima, seconda e terza categoria, ad ufficiali medici di complemento;

Modificazioni ed aggiunte alla legge dell'8 luglio 1906, n. 305, relativa ai farmacisti militari di complemento.

DANEO, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANEO, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti a favore dell'istituto nazionale Emanuele Filiberto di Savoia per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna di Libia ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri della marina, di grazia e giustizia, della guerra e delle finanze, della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Carlo Fabri, di cui il Senato ha in altra seduta convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Mariotti e Greppi Emanuele di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Carlo Fabri è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Carlo Fabri del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Clemente dottor Pasquale, di cui il Senato ha in altra seduta convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori D'Ovidio Fran-

cesco e Santini di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Clemente è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Clemente Pasquale del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Giusti Del Giardino conte Vettor, di cui il Senato ha in altra seduta convalidato la nomina a senatore, prego i signori senatori Cadorna e Bassini di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Giusti del Giardino è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Giusti Del Giardino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Frizzi avv. Lazzaro, di cui il Senato ha in altra tornata convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori Cadolini e Sormani di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Frizzi è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Frizzi Lazzaro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor De Petra prof. Giulio, di cui il Senato ha in altra tornata convalidata la nomina a senatore, prego i signori senatori D'Ovidio e Masci di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor De Petra è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor De Petra prof. Giulio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato ». (N. 168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedi-

menti per la difesa economica e militare dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 168).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare al primo oratore iscritto senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Onorevoli senatori. La legge oggi sottoposta al vostro esame ha per il momento e per le condizioni di ambiente in cui ci viene presentata, evidentemente, un significato che va al di là del suo contenuto e segna l'inizio di una nuova fase nello svolgimento di questo periodo della vita nazionale, che, iniziatosi, con lo scoppio della conflazione europea, ha finora agitato l'anima italiana ondeggiante fra i problemi tormentosi che finora le si sono presentati; esitante fra la ragione ed il sentimento, in attesa che il Governo le segni la via da percorrere dopo di averne additato, or sono tre mesi, con parole memorande la meta. L'atteggiamento del Paese in questo frattempo fu diverso a seconda della diversa cultura, dei temperamenti, della varia maturità, della differente fede politica; ma le manifestazioni, più o meno ordinate, più o meno giudiciose, più o meno temperate, furono tutte, per quanto in guisa diversa, solenni affermazioni del proposito incrollabile di voler raggiungere ad ogni costo la meta segnata. Né bastò la grande sciagura nazionale ad intiepidire questo proposito. Il Paese si commosse, sì, nel profondo dell'animo; lo slancio di pietà universale, i soccorsi largamente apprestati mostrarono quanto ormai sia radicato il sentimento della solidarietà in ogni classe di cittadini: furono date sì lacrime agli estinti, furono circondati, sì, di affettuose premure i superstiti, ma la mente rimase sempre rivolta al miraggio patriottico che dalla Reggio ai casolari perduti fra i dirupi delle Alpi, brilla innanzi agli occhi di ogni italiano.

Ormai il Governo conosce il pensiero della Nazione la quale afferma ed ha ripetutamente affermato il suo proposito di volere, a costo anche di ricorrere alle armi, di dare il proprio sangue, ed i propri averi, raggiungere la meta che si è proposta; e la presentazione di questo disegno di legge va considerata quale uno

squillo di tromba che chiama all'attenti il Paese... (*rumori; voci, no, no*) che intima di chiudere i ranghi, che segna e deve segnare irrevocabilmente la chiusura del periodo della cosiddetta preparazione morale per entrare in quello della preparazione materiale dei cittadini all'azione. Non parlo della preparazione dell'esercito e dell'armata, lo sappiamo che sono mirabilmente pronti; intendo la preparazione dei cittadini e dell'ambiente nazionale, perchè la fortuna di una nazione in guerra, non sta solo nella organizzazione dei combattenti, ma sta ancora nella organizzazione di tutte quelle energie che non si esplicano sul campo di battaglia, ma pure sono necessarie e indispensabili al successo; quella organizzazione che riunisce in un solo pensiero ed in un solo proposito tutto il Paese, che crea la coscienza nazionale, per cui si stabilisce una continua corrente armonica fra la nazione che combatte e quella che non combatte; quella corrente che i combattenti hanno bisogno di sentire sempre per affrontare serenamente la lotta con i suoi immani pericoli. Un esercito che non sentisse tutto il Paese concorde dietro di sé, che non sentisse continuamente le vibrazioni dell'anima nazionale ripercosse nella sua, sarebbe un esercito privo di quella forza morale, segreto dei grandi successi, che incatena la vittoria alle bandiere spiegantisi al sole per il soffio perenne dato dall'alito di una intera nazione.

Ed il Governo, chiedendo oggi al Parlamento disposizioni inibitrici destinate ad integrare quelle già sancite dai Codici e dalle leggi vigenti, dice in modo eloquente al Paese che comincia il periodo nel quale i pubblici poteri, sentono il dovere di disciplinare le energie della nazione: quel periodo nel quale gli Italiani debbono cessare di discutere per cominciare ad ubbidire a chi ha la responsabilità di guidare il Paese, occorrendo, all'azione. Sono sette mesi che si discute e si è discusso anche troppo.

Si è creduto in buona fede da molti che queste discussioni fossero utili alla preparazione morale del Paese per la guerra, ove fosse necessaria, dimenticando come si dimenticò, che la guerra si prepara sviluppando nelle masse il sentimento della fierezza e dell'indipendenza nazionale: sentimento che non si suscita facendo sentire la voce degli interessi altrui più che dei nostri; permettendo che le piazze, le vie, i

nostri convegni, diventino direttamente o indirettamente campo di azione di agitatori stranieri; lasciando supporre che gli stranieri siano gli ispiratori della coscienza e dell'azione nazionale.

E gravi responsabilità assunsero coloro i quali, invece di guidare i giovani sui campi di tiro, tentarono di lanciaarli contro le dimore di agenti diplomatici stranieri, quasi che l'offesa a simboli di qualche nazione non ritenuta amica fosse azione guerresca capace di ringagliardire il braccio e di agguerrire lo spirito.

Vi furono momenti nei quali di fronte alla massa del Paese che pensa, studia e lavora, parve che i metodi di agitazione da taluni usati varcassero i limiti dovuti, oltre i quali è compromessa la serietà di un popolo che voglia godere della considerazione mondiale, e si invocò un'azione moderatrice del Governo. Ma il Governo ben fece a limitare l'intervento suo alla tutela dell'ordine pubblico che mantenne con fermezza; e di questo la nazione deve dargli amplissima lode.

In un Paese retto a libero reggimento, è vecchia massima che la libertà guarisce le ferite che fa; e tutti gli abusi sono corretti dal disgusto che creano nella grande massa dei cittadini. Ma se ciò è vero in condizioni normali, sarebbe pericoloso, nell'ora presente, aspettare che l'azione medicatrice della pubblica opinione correggesse le esagerazioni compromettenti. È quindi indispensabile che il Governo applichi tutte le misure a sua disposizione per disciplinare l'azione nazionale, per salvaguardare i supremi interessi del Paese nel momento attuale, per imporre ubbidienza incondizionata a chi di questi interessi, in questo momento è il custode legittimo e responsabile.

In ogni tempo e in ogni Paese si hanno sempre cittadini caldissimi di amor patrio, pronti a dare fino all'ultima goccia il loro sangue alla patria, ma che con una morbosa tendenza alla esagerazione ed alla esaltazione di questo sentimento che, oggi, potrebbe diventare pernicioso, perchè può divenire centro di agitazioni nocive a quell'unità di metodo, d'intenti e di opere che nel periodo attuale è indispensabile alla pubblica salute.

È necessario, quando occorre, impedire risolutamente che queste azioni perniciose si espri-

chino; le leggi esistenti ne danno tutti i mezzi, tutte le armi al Governo.

Democratico fin dagli anni della prima mia giovinezza, sono sempre caldo fautore dell'indirizzo democratico di Governo, ma ritengo pure necessario che, quando si tratta di tutelare i supremi interessi della patria, il Governo applichi con tutta la severità, tutti i mezzi che ha a mano e ne chieda di nuovi se questi non risultino sufficienti.

Vi sono oggi in Italia, come in ogni Paese, altri cittadini, certo intimamente buoni, assorti nel miraggio di una fusione internazionale d'interessi e di intenti, pei quali il concetto della patria viene assorbito da uno più largo comprendente tutta l'umanità. Costoro (e parlo di quelli in buona fede), compresi, come sono, della visione e del culto dei loro ideali, sono in conseguenza di essi dottrinalmente avversi ad ogni guerra, convinti che essa segnerebbe la negazione delle loro aspirazioni e le deprezzerebbe.

Finchè questi convincimenti sono da essi custoditi nel santuario della loro coscienza debbono certo essere rispettati, ma non potrebbero in alcun modo concedere che, nel momento odierno, da qualcuno si cercasse di ostacolare la volontà della Nazione.

Lasciando da parte la considerazione che un tale atteggiamento dovrebbe avere per conseguenza logica all'interno, fra connazionali, quei conflitti che si vorrebbero evitati all'esterno, singolare anacronismo, essi dovrebbero essere considerati quali estranei alla patria italiana, nemici di essa, e come tali dal Governo trattati. È a sperarsi che questa contingenza non si verificherà. Se il disgusto di poter vedere in pratica i loro ideali delusi, può aver provocato in essi l'esplosione di propositi criminosi, il sentimento intimo della Patria nel momento supremo, come tutti i grandi affetti istintivi, prenderà il sopravvento nell'animo loro, li farà accorrere, come è accaduto negli altri paesi, al confine per versare le loro energie ed il loro sangue nella fiumana della vita nazionale, per assicurare l'unità, l'indipendenza e la grandezza della Patria.

Era naturale che il Governo, oltre quelli che le leggi vigenti gli danno, chiedesse altri poteri necessari a difendere gl'interessi del Paese.

Di qui la legge che abbiamo dinanzi. Non è certo proposito mio entrare nell'esame tecnico di essa. Di fronte a leggi come questa dobbiamo chiederci se esse hanno l'efficacia pratica necessaria a raggiungere lo scopo al quale sono destinate, e se l'hanno, si approvino.

Sono rispettosissimo delle discipline del giure, ma innanzi ai supremi interessi della Nazione altresì convinto che debbansi osservare, fin dove sono conciliabili con gli scopi che bisogna ad ogni costo raggiungere.

Nella fase in cui entriamo è necessario che siano severamente punite, come vuole la legge in discussione, le possibili infrazioni al contrabbando; che siano puniti severamente gli attentati contro la difesa dello Stato in qualsiasi modo perpetrati, sia con la divulgazione di notizie militari, le quali possono sempre essere utili ai nemici, sia con lo spionaggio. La maggioranza della stampa italiana riconoscerà certo la necessità di queste misure; e già, con tacito consentimento, dà prova che le ritiene opportune. Essa in questo grave momento ha, come sempre, reso grandi servizi al Paese, - quale vigile scolta ha segnalati via via tutti i possibili pericoli, e nell'intricata situazione odierna pone ogni cura a confortare lo spirito ed a consigliare gli incerti. Essa ha infuso fede nel Paese, ha rinfocolato il patriottismo. Quando si scriverà la storia di questo periodo della nostra vita nazionale, certo si ricorderà l'azione patriottica e fattrice della grande stampa italiana.

Per lo spionaggio, ben a ragione vuole la legge che non vi sia nessuna pietà, e non si deve dimenticare che lo spionaggio è strumento dell'azione straniera diretta o indiretta.

Abbiamo due specie di spionaggi: lo spionaggio di mestiere, da tutti ben conosciuto, e accanto ad esso uno spionaggio, che direi sportivo. Quando in un paese si sono infiltrati tanti stranieri, come è avvenuto tra noi, nelle aziende commerciali, nelle Banche, e perfino nell'insegnamento, questo spionaggio sportivo diventa singolarmente pericoloso. Ora dobbiamo limitarci alla sorveglianza ed alla punizione; dovremo poi aprire gli occhi, essere più guardinghi, diventare molto più diffidenti di quello che finora, per eccessiva generosità, siamo stati.

Il Senato, certo, onorevoli ministri, coronerà del suo suffragio la legge come tutte quelle che

avete presentato, come tutte quelle che presenterete, ispirate ai supremi bisogni della difesa nazionale. Il Paese ed il Parlamento seguono fiduciosi l'opera vostra senza distinzione di partiti. Quello che vuole il Paese lo sapete e la legittimità delle nostre aspirazioni, riconosciuta ormai anche da chi non avrebbe voluto riconoscerla, darà forza maggiore alla vostra azione. Avete preparato le armi mentre nel Paese maturavano i propositi: in questo secondo periodo organizzate la disciplina della nazione, e così la nazione armata e disciplinata, potrà sotto la vostra guida, affrontare sicura il periodo risolutivo che pur deve venire.

Sentiamo tutti le difficoltà e le insidie della situazione, sappiamo che interessi molteplici sono in cozzo; sappiamo che la soluzione è subordinata a più fattori di cui non potete voi, uomini del Governo, essere i soli arbitri; ma sappiamo altresì che una nazione di 38 milioni di cittadini risoluta ed armata, può con la forza prendere quel posto che le compete al sole.

Agite, quindi, quando e nel modo che crederete opportuno: il Paese vi seguirà senza esitanza e poi vi giudicherà. Auguro a voi ed alla nostra terra che il giudizio che si pronuncerà sia coronato dal plauso. Il plauso dirà a voi che avete ben meritato dalla Patria, dirà al mondo che l'Italia per virtù propria ha risolutamente preso quel posto che le spetta per le ragioni eterne del diritto e della civiltà (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Santini.

SANTINI. Signori Senatori! Premesso che sarò brevissimo, mi tarda dichiarare come io pur avendo, come di dovere, studiato a fondo il disegno di legge oggi in discussione, non vi sorprendo lo squillo di guerra, che è sembrato udirvi al precedente oratore, in quanto mi si presenti quale un provvedimento di difesa e non di offesa; difesa pronta a passare all'offesa, qualora gli interessi nostri sieno minacciati. Che, se io, forse soverchiamente audace, mi prendo licenza d'interloquire in siffatto dibattito, gli è che, avendo da tempo presentata una Interpellanza al Ministro dell'Interno sulla stampa, sulla quale non si era pronunciato, ho avvisato mi si offrisse ora la sede di brevemente svolgerla.

L'Onorevole Presidente del Consiglio, che il Senato desidera ed accoglie sempre con meritata simpatica deferenza, rispondendo ad una opportuna dimanda dell'egregio collega D'Andrea, il 18 dicembre 1914, onde questi lamentava le imprudenze pericolose e gli allarmanti eccessi della stampa con jattura dei supremi interessi del Paese, chiudeva il suo efficace discorso con queste parole: « Confido che questa esortazione basti, altrimenti il Governo farà il suo dovere, anche affrontando senza esitazione, se la salute del Paese lo richiedesse, la responsabilità di provvedimenti straordinari ». (*Applausi*). Ed io mi compiaccio che oggi il Governo tenga fede a questi provvidi impegni, che son certo saprà energicamente attuare.

Senonchè, mentre completamente dissento dal precedente oratore sul significato che il disegno di legge sia un guerresco squillo di tromba, quasi ci chiami a raccolta, convengo pienamente con lui nel deprecare la licenza, consentita anche agli stranieri, di provocare agitazioni, intese e travolgere l'Italia nella guerra. Per fermo che i Governi forestieri rifiuterebbero energicamente a noi la propaganda pro o contro la guerra nei propri territori. Io mi auguro che il Presidente del Consiglio, specialmente dopo l'approvazione di questa legge, darà opera alacre ed efficiente a che non sia oltre consentito a stranieri, solleciti, naturalmente, degli interessi propri, a danno, magari, dei nostri, di dettare le direttive politiche, di inframmettersi nelle nostre interne faccende, di impartirvi intimazioni per denunciare, con atto di fellonia, alleanze, di schierarsi con le nostre armi in difesa dei loro Paesi.

E voglio pure osservare come le provvidenze, recate da questo disegno di Legge, nulla abbiano a vedere con indirizzi di politica, più o meno democratica, il che è piaciuto gratuitamente asserire all'onorevole Maragliano, se non si esplica che in un'opera nazionale e patriottica. Nè volge il momento di correr dietro a speculazioni teoretiche di democrazia o di conservatorismo, cui il Senato, che non mira che ad opera patriottica, assolutamente si rifiuterebbe, mentre, in questo indirizzo, ispirato esclusivamente ad interessi nazionali alieni da partigianerie politiche, suffragherà costantemente il Governo del suo autorevole voto. (*Approvazioni*).

L'onorevole Maragliano ha accennato al contrabbando. È una vera piaga, alla cui repressione opportunamente provvede l'attuale disegno di legge. Ma io amo credere voglia l'onorevole Maragliano riferirsi al contrabbando verso qualunque frontiera ed a vantaggio di qualsiasi belligerante venga esercitato. A questo proposito io potrei citare il caso di fabbriche italiane, che hanno fornito a potenze belligeranti, non comprese nel gruppo di quelle specialmente prese di mira, metalli, bossoli, vestiario ed ogni ben di Dio.

Conterrò il mio dire in brevissime considerazioni, senza addentrarmi nella questione giuridica, disciplina nella quale sono affatto incompetente. Per buona ventura il substrato giuridico di questo disegno di legge, è stato in ogni suo particolare sviscerato nella relazione, dettata dall'onor. Stoppato nella Camera dei deputati, relazione, nella quale il facondo oratore ha profuso veri tesori della sua ricca sapienza giuridica.

Per quanto si attiene alle disposizioni, riguardanti la stampa, mi si consenta osservare che la stampa nostra, dei cui intenti patriottici non voglio dubitare, sovente, per parte di qualche giornale, esorbita e si mostra partigiana. La stampa è un istituto, che può recare gran bene, come di molto male può essere cagione, specie se si impanca ad interpretare del pensiero del Governo.

Naturalmente il Governo, dirà: io non ho giornali. E, poi che l'onor. Salandra è un galantuomo, che io da lunga mano mi onoro proseguire di tutta la mia stima, ha diritto di essere creduto nelle sue denegazioni. Ma io, ormai invecchiato nella vita politica e parlamentare, debbo pur rilevare che uguale affermazione mi venne fatta, senza eccezione, da tutti i ministri, di qualunque tempo e di qualunque colore, passati e presenti ed ho un vago sospetto mi verrà ripetuta dai futuri, se la mia tarda età mi consentirà di vederne. Del resto, che il Governo avesse qualche giornale, cui imprimere il proprio indirizzo ed inteso ad illuminare ed, eventualmente, a raddrizzare l'opinione pubblica traviata, io non vedrei un gran male. Ma l'onor. Salandra sa esservi giornali che si millantano di rispecchiarne il pensiero, se non proprio, di esserne il monitore ufficiale. Ond'è che occorra assai sovente che tra una

cronaca d'un fatto galante, e una d'un adulterio, d'una scena pornografica, d'un fattaccio qualunque, si intercala una notizia gravissima di politica internazionale, notizia allarmante, minacciosa, con l'inevitabile conseguenza di far ribassare all'indimani tutti i valori italiani, con rilevante iattura dei pubblici interessi.

Di recente, ad esempio, s'è menato grande scalpore per un certo carico di barili di birra, che, invece, contenevano fucili. Innanzi tutto io so difficilmente capacitarci come dei recipienti, dichiarati contenere birra, non si tradissero col peso, se invece racchiudevano materiali metallici da guerra.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È appunto avvenuto così.

DANEO, *ministro delle finanze*. La cosa si è scoperta precisamente per questa ragione.

SANTINI. Sta bene: e chi lo nega? Io no sicuramente. Ma mi permetto rilevare che la Ditta speditrice, richiesta della identità dello speditore, non ha saputo o voluto declinarla. Il che non può non dare adito a sospetto sulla autenticità del fornito contrabbando.

Le autorità di Venezia meritano lode. Senonchè non ravviso chiaramente lo scopo di inviare 500 fucili, di non recente modello, in Tripolitania, ove, non a migliaia, ma sventuratamente, forse a decine di migliaia sono modernissimi Mauser. Quindi la strombazzata provenienza tedesca è molto discutibile. (*Commenti*).

Del resto, a largamente fornire di armi i ribelli della Cirenaica e della Tripolitania, si son dati sempre, e si dan tuttora, amorosa cura i nostri finitimi, tanto della frontiera orientale che occidentale. Ed il Senusso, che dalla frontiera Anglo-Egiziana è stato sempre largamente afforzato di armi, di danaro, di impedimenti di ogni genere, trarrà a danno nostro messe ancor più ricca di contrabbando dal nostro più pericoloso nemico, dal Principe Thomar Hossun, accolto con entusiasmo dai dominatori dell'Egitto proprio di questi giorni.

Delle immani difficoltà, derivanti da siffatto contrabbando, potrebbe fornirci esatte notizie il R. Governatore della Cirenaica, il prode Generale Ameglio, che ne vede aspramente difficoltà quelle sue brillanti operazioni di guerra, dalle quali il valore altissimo dell'uomo affida,

che uscirà, pur con scarsi mezzi, completamente vittorioso.

Poichè io non voglio oltre abusare della benevola attenzione del Senato, mi avvio alla fine. Ma ritengo opportuno richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che la neutralità in Italia, pur rigorosamente osservata dal Governo, non lo è del tutto da una parte, pur scarsa dell'opinione pubblica e della stampa, contro le norme, cui nei riguardi della proclamata neutralità deve ispirarsi un paese civile. La neutralità non deve soltanto esplicarsi nell'atto materiale di non ricorrere alle armi, ma eziandio nell'ossequio al vero e nel rispetto ai belligeranti, tanto più se alleati.

Io, che nella mia modesta vita parlamentare tengo ad onor di aver, meno brevi giorni, affiancato sempre l'onore. Salandra e di aver combattuto con lui onorande battaglie e diviso anche altrettanto onorandi insuccessi, amo lusingarmi rispecchiare il pensiero del Senato, nella affermazione dell'appoggio suo per lui, onde le benemeritenze attraverso infinite difficoltà sono tali che non possono non impegnare l'approvazione di questa serena Assemblea.

E lieto di veder presente il mio illustre amico onore. Orlando, vecchio liberale, non di età ma di fede, gli dimando, in cortesia, di far mia una sua felice affermazione. Il quale ha detto che, pur affezionato alla libertà, se la libertà, non equamente contenuta, potesse compromettere la sicurezza della patria, non esiterebbe a scegliere tra la libertà e la sicurezza del Paese, questa a quella antepoendo.

E sento di potere, pur con scarsa autorità, affidare il Presidente del Consiglio che come l'Italia ha ragione di fare incrollabile assegnamento sull'esercito e sull'armata, perfettamente organizzati e parati a qualunque evento, il Governo può con sicura fede contare sul Senato, che proseguirà di ogni suo appoggio l'ardua opera del Governo, nel supremo interesse della intangibilità e delle gloriose fortune della Patria adorata. (*Approvazioni vivissime*).

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di attenzione*). Non ho che a dire brevi parole per ringraziare i due

oratori che si sono occupati di questo disegno di legge, da punti di vista forse alquanto diversi, ma arrivando entrambi alla medesima conclusione, della fiducia, cioè, nel Governo e nell'opera sua in questo grave periodo della vita nazionale.

Io non credo di dover entrare nei particolari delle osservazioni fatte dall'onorevole Santini, perchè esse non si riferiscono all'opera governativa.

Vorrebbe l'onorevole Santini sapere chi ha spedito da Berlino i barili di armi sequestrati a Venezia. Ma è molto difficile che io possa arrivarlo a saperlo; se lo saprò, lo comunicherò al pubblico ed all'onorevole Santini. Questi ha parlato anche della stampa, ma riferendosi specialmente alle opinioni che nella stampa si espongono, e per rivolgerle piuttosto un ammonimento. In tal senso le parole dell'onorevole Santini non potranno non avere quell'effetto morale che le parole pronunciate in quest'Aula debbono avere, anche se non dirette ad imporre nessuna determinata azione al Governo.

L'onorevole Santini vorrebbe che il Governo avesse un giornale che ne esprimesse il pensiero. La cosa potrebbe presentare dei vantaggi, ma se l'onorevole Santini ci riflette, vedrà che un giornale siffatto potrebbe recare gravi danni. E poi in un sol caso potrei essere sicuro degli effetti di quel giornale, cioè quando lo scrivessi e lo correggessi tutto da me, altrimenti potrebbero spesso derivarne imbarazzi notevoli al Governo.

Quindi, onorevole Santini, si contenti che il Governo esprima direttamente il suo pensiero se pur molto tardivamente, per mezzo della *Gazzetta Ufficiale*.

Non sono state fatte osservazioni specifiche sul disegno di legge; solo l'onorevole senatore Santini ha accennato ad alcune parole dette nell'altro ramo del Parlamento dal mio illustre collega Guardasigilli; anche il senatore Maragliano vi ha accennato, quasi spronandoci ad usare poteri anche maggiori di quelli che la legge consente.

Ma non abbiamo voluto appunto chiedere maggiori poteri mediante la legge e quando si chiedono poteri mediante le leggi, non è possibile che la libertà sia in alcun modo menomata ed ingiuriata. La legge non offende la libertà, per-

chè non vi è popolo che possa considerarsi libero se non quando osservi le leggi, anche rigorose, approvate dalla legittima rappresentanza del Paese.

Io non ho altro da dire, se non ripetere l'espressione della vivissima riconoscenza del Governo e mia personale per le parole di fiducia che hanno avuto i due oratori, ed affermare al Senato che il Governo sente tutta la grande responsabilità che questa fiducia dell'alta Assemblea gli impone. (*Vive approvazioni*).

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI, *relatore*. Veramente io avevo ricevuto l'incarico dall'Ufficio centrale di difendere questo disegno di legge e mi trovo un poco imbarazzato, perchè nessuno ne ha parlato.

Gli oratori hanno creduto opportuno di riprendere una discussione già fatta in Senato qualche mese fa sull'indirizzo del Paese nella presente guerra. Io credo, con tutta la deferenza dovuta ad essi, che il momento per una simile discussione non sia opportuno: è tardi. Non so quale sia l'indirizzo che ha prescelto il Governo, ma confido che un indirizzo a quest'ora egli abbia prescelto.

In questo momento mi pare che nulla sia più eloquente del silenzio, ed è perciò che taccio. Invito il Senato ad approvare il disegno di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DIVIETI DI ESPORTAZIONE.

Art. 1.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale il Governo abbia vietata la esportazione, o non la reintroduce nello Stato, nei termini stabiliti dalle norme relative, se spedita in cabotaggio oppure la devia se destinata originariamente a un porto italiano o delle colonie, verso uno Stato estero, o anche soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la

multa fino al quintuplo del valore della merce e non mai inferiore a lire cinquecento.

Alle dette pene il giudice può aggiungere la interdizione temporanea dai pubblici uffici; e la condanna ha sempre per effetto la sospensione dall'esercizio della professione, per un tempo pari a quello della reclusione inflitta, quando il colpevole sia un capitano o padrone di una nave o un pubblico mediatore o spedizioniere.

Se il delitto sia commesso per negligenza o imprudenza del proprietario, dell'armatore, del capitano o padrone di una nave, o di qualsiasi vettore, questi sono puniti con la detenzione da tre mesi a un anno e con la multa da lire trecento a duemila.

Se il valore della merce non eccede lire cinquecento il giudice può ridurre le pene sino a un sesto; e se non eccede le lire cento si applica la pena della multa da lire cinquanta a trecento.

Il proprietario, l'armatore, il capitano o padrone di una nave e qualsiasi vettore, sono in ogni caso obbligati in solido al pagamento delle multe inflitte a coloro che hanno commesso il delitto o vi hanno concorso.

La merce si confisca.

(Approvato).

Art. 2.

È assegnato, fino a lire ventimila, dopo prelevate le spese, un terzo della multa riscossa per metà alla massa delle guardie di finanza e per metà al fondo di previdenza del personale doganale; e gli altri due terzi sono assegnati agli scopritori che siano pubblici ufficiali, agenti della forza pubblica o persone incaricate di un servizio pubblico. Quando il delitto sia stato scoperto a merito di privati cittadini, a questi è assegnato un terzo, e l'altro terzo agli ufficiali o agenti che lo abbiano accertato.

Nel caso di difetto di pagamento della multa, e nei limiti di questa, le assegnazioni si fanno sul prezzo delle cose confiscate.

(Approvato).

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DIFESA MILITARE DELLO STATO.

Art. 3.

Si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'art. 110 del Codice penale a chiun-

que indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni sulle cose medesime, qualunque sia il processo od il mezzo adoperato, oppure indebitamente si procura notizie concernenti la forza, preparazione o difesa suindicate.

Le stesse pene si applicano a chiunque a tale fine si introduce nei luoghi dove si possono eseguire disegni, modelli, schizzi, fotografie, ricognizioni, o procurarsi le notizie suddette, ovvero sia sorpreso nei luoghi medesimi, o nelle loro vicinanze, in possesso di oggetti, carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o altro materiale rappresentativo concernenti le notizie suaccennate o anche dei mezzi idonei per raggiungere lo scopo, senza che si possa giustificare la legittimità del possesso o dell'uso.

Per il solo fatto di entrare clandestinamente o con inganno nei detti luoghi si applica la pena stabilita nel capoverso dell'articolo 110 del Codice penale.

Per quello di entrare nei luoghi, l'accesso ai quali sia vietato, la pena è dell'arresto sino a quattro mesi o della ammenda sino a lire mille.

(Approvato).

Art. 4.

È data facoltà al Governo di vietare per periodi di tempo, che saranno fissati con decreto Reale, la pubblicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Chiunque comunica le dette notizie, le pubblica o ne agevola in qualsiasi modo la comunicazione o la pubblicazione è punito con la reclusione o con la detenzione da un mese a un anno e con la multa sino a lire mille.

La pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa sino a lire duemila se le notizie sono comunicate a uno Stato estero o ai suoi agenti o le pubblicazioni avvengono in territorio estero.

Se il colpevole era per ragione di ufficio a cognizione delle notizie ovvero ne era venuto a cognizione con violenza o inganno le pene sono aumentate di un terzo.

(Approvato).

Art. 5.

Con le pene rispettivamente stabilite nell'articolo precedente è punito chiunque ottiene la notizia o la comunicazione o se ne procura altrimenti la cognizione.

(Approvato).

Art. 6.

Chiunque sopprime, sottrae, o distrae, anche temporaneamente, taluna delle cose indicate nell'art. 107 del Codice penale e nella prima parte e primo capoverso dell'art. 3 della presente legge è punito con la reclusione o la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa superiore a lire mille.

(Approvato).

Art. 7.

Chiunque tenta d'indurre altri a commettere alcuno dei delitti preveduti nella presente legge e negli articoli 107 e 110 del Codice penale è punito con la metà della pena stabilita per i delitti medesimi ancorchè questi non siano stati commessi.

Tale riduzione di pena non si effettua se la persona che si è tentato d'indurre sia un pubblico ufficiale, una persona incaricata di un pubblico servizio o appartenente all'esercito o all'armata.

(Approvato).

Art. 8.

Quando alcuno dei delitti preveduti in questo titolo sia commesso per negligenza o imprudenza di chi per ragioni di ufficio sia in possesso o a cognizione delle cose o delle notizie comunicate o pubblicate, questi è punito con la detenzione da tre a diciotto mesi e con la multa sino a lire mille.

(Approvato).

Art. 9.

Quando nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti nel titolo II della presente legge, il colpevole commetta un altro delitto che importi una pena temporanea restrittiva della libertà personale superiore a cinque anni, la pena che risulta dall'applicazione dell'art. 77 del Codice penale è aumentata di un sesto.

(Approvato).

Art. 10.

Ai delitti preveduti nel titolo II della presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 11.

È data facoltà al Governo di stabilire le norme da osservarsi per determinati periodi di tempo, che saranno fissati nel decreto Reale, nelle materie che concernono la difesa militare dello Stato; quali:

- operazioni geodetiche, topografiche, idrografiche ed affini;
- pubblicazioni cartografiche;
- ricerche di sostanze minerali, coltivazione di miniere, cave, torbiere;
- allevamento di colombi viaggiatori;
- impianti radiotelegrafici od affini;
- esperimenti ed esercizi od applicazioni di navigazione aerea e di aviazione;
- invenzioni od applicazioni industriali;
- segnalazioni e comunicazioni a distanza con qualunque mezzo;
- polizia delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto;
- espatrio per ragioni di lavoro;
- occupazione o limitazione temporanea di proprietà mobiliari ed immobiliari;
- soggiorno degli stranieri in determinate località.

Negli stessi decreti saranno stabilite le pene da applicarsi ai contravventori, le quali non potranno superare a lire mille di ammenda e sei mesi di arresto.

I suddetti decreti saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

(Approvato).

Art. 12.

La citazione in giudizio delle persone indicate nel penultimo capoverso dell'art. 1, e agli effetti di questo, è fatta a cura del Pubblico Ministero nei modi e termini stabiliti negli articoli 66 e 67 del Codice di procedura penale.

Per i delitti preveduti nella prima parte, nel primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 della presente legge e 107, 108, 110 del Codice penale il giudice può spedire mandato di cattura anche fuori

dei casi stabiliti nell'art. 313, n. 8 del Codice di procedura penale.

Appartiene alla Corte di assise la cognizione dei delitti preveduti nella prima parte e primo e secondo capoverso dell'art. 3 e negli articoli da 4 a 9 della presente legge; e si procede con citazione diretta.

La cognizione del delitto preveduto dall'articolo 1 appartiene al Tribunale penale.

La cognizione delle contravvenzioni prevedute nell'ultimo capoverso dell'art. 3 e nell'art. 11 appartiene al pretore.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere i delitti preveduti negli articoli 3 e 6 e le cose che ne sono il prodotto, sono sempre confiscate, ancorchè appartengano a persone estranee al delitto.

(Approvato).

Art. 13.

La presente legge entrerà in esecuzione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(Approvato).

Art. 14.

È data facoltà al Governo di estendere la presente legge alle colonie, coordinandola con le disposizioni di procedura penale vigente in ciascuna di esse.

(Approvato).

Questo disegno di legge si voterà a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1914-15;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1914-15;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1914-1915;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1914-15;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri e di oggi.

Prego il senatore, segretario, Torrigiani Filippo di procedere all'appello nominale.

TORRIGIANI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero d'Aste, Annaratone, Astengo, Badini-Confalonieri, Balestra, Barracco, Barzellotti, Bassini, Bava-Beccaris, Bergamasco, Bettoni, Blaserna, Boito, Botterini, Brandolin.

Cadolini, Caetani, Camerini, Capotorti, Carissimo, Carle Giuseppe, Caruso, Casalini, Cassis,

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1915

Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Chimirri, Cittadella, Clemente, Colleoni, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, D' Ayala Valva, De Blasio, De Giovanni, Della Noce, De Petra, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Diena, Di Prampero, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Doria, Dorigo, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fabri, Fabrizi, Fadda, Fecia di Cossato, Ferraris Carlo, Fili-Astolfone, Filomusi Guelfi, Franchetti, Frascara, Frassati, Frizzi, Frola.

Garavetti, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti, Golgi, Gorio, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Gui.

Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Maragliano, Marchiafava, Marconi, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Masci, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzoni, Monteverde, Morandi, Morra, Muratori.

Niccolini Eugenio.

Pasolini, Passerini Angelo, Passerini Napoleone, Pedotti, Perrone, Ferrucchetti, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Podestà, Polacco, Pullè Francesco.

Resta-Pallavicino, Ridola, Righi, Riolo, Rossi Giovanni, Ruffini.

Sacchetti, Saladini, San Donnino, San Martino Enrico, San Severino, Santini, Schupfer, Scillamà, Sili, Sormani, Spingardi, Spirito.

Taglietti, Talamo, Tami, Tasca, Tittoni Romolo, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Valli, Veronese, Viale, Viganò, Villa Giovanni, Visconti-Modrone, Volterra.

Zappi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Reintegrazione di assegno « ad personam » a favore degli ex fattorini anziani nominati agenti subalterni di ruolo anteriormente al luglio 1904:

Senatori votanti	147
Favorevoli	143
Contrari	4

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 16,000,000 da iscriversi al capitolo n. 139: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15:

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Autorizzazione di prelevare lire 508,975 dal fondo di riserva della gestione della Cassa depositi e prestiti, a saldo delle spese occorse nella costruzione della nuova sede della Cassa stessa:

Senatori votanti	147
Favorevoli	144
Contrari	3

Il Senato approva.

Provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato:

Senatori votanti	147
Favorevoli	145
Contrari	2

Il Senato approva.

Do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Interpellanza del senatore San Donnino ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze per sapere se di fronte agli inconvenienti sorti nell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto 19 novembre 1914 sulla legalizzazione delle firme negli atti, certificati, copie ed estratti dei pubblici funzionari, ufficiali e liberi professionisti, ed al pregiudizio e ritardo che ne derivano all'esercizio delle mansioni giudiziarie ed amministrative, non credano opportuno di riformare sollecitamente tali disposizioni in modo da togliere di mezzo ogni inciampo.

II. Interpellanza del senatore Frola ai ministri delle finanze e di grazia e giustizia per conoscere i loro intendimenti sovra le domande delle curie forensi e dei privati per eliminare gli inconvenienti e le illegalità derivanti dal-

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-15 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1915

l'applicazione del Regio decreto 19 novembre 1914 per le legalizzazioni degli atti e produzioni nanti le autorità giudiziarie.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 154);

Manutenzione del cavo fra il Continente e la Sardegna (N. 158);

Approvazione dello schema della convenzione, da stipularsi col comune di Torino, re-

lativa alla sistemazione della Biblioteca nazionale universitaria e della Biblioteca civica di quella città nell'edificio demaniale detto del Debito pubblico (N. 167);

Costituzione del comune di Rivarolo del Re e Uniti (N. 152).

La seduta è sciolta (ore 16.55).

Licenziato per la stampa il 25 marzo 1915 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.